

5) PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Oggetto: procedimento volto a consentire il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai soggetti interessati, verificandone previamente l'interesse giuridicamente fondato
- Ufficio competente: Ufficio Relazioni con il pubblico
- Responsabile del Procedimento: Filippo Marzucchi

1) **Comunicazione di avvio del procedimento:**

tramite comunicazione personale:

- all'interessato al momento della ricezione dell'istanza;
- agli eventuali contrinteressati mediante comunicazione scritta indicante gli estremi dell'istanza presentata e l'indicazione dei termini entro i quali far valere le proprie osservazioni;
- qualora il numero dei controinteressati sia elevato e renda gravosa la comunicazione personale, mediante pubblicazione sul sito web dell'avvenuta presentazione di un'istanza di accesso, con indicazione del relativo oggetto ed omissione dei dati eccedenti le finalità di controdeduzione (tra i quali le generalità del richiedente) e indicazione del termine entro il quale far pervenire eventuali osservazioni

Indicazione del **termine di conclusione** del procedimento: 30 giorni dalla ricezione dell'istanza scritta e motivata, presentata personalmente o inviata via posta (mediante raccomandata a.r.) o fax

2) **Istruttoria:**

Controllo requisiti di ricevibilità e ammissibilità

a) esito positivo:

- in caso di insussistenza di soggetti controinteressati: comunicazione di accoglimento, con indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e degli orari per esercitare il diritto;
- in caso di sussistenza di soggetti controinteressati: comunicazione a tali soggetti dell'avvenuta presentazione dell'istanza di accesso e concessione di termine per controdedurre di 10 giorni (il termine del procedimento è sospeso fino all'acquisizione delle controdeduzioni o alla scadenza dei 10 giorni)

b) istanza irregolare o incompleta:

- ove la richiesta sia irregolare o incompleta: entro 10 giorni dalla ricezione comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione della necessità di integrare l'istanza (il termine del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata).

c) impossibilità di rilascio immediato:

per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa: differimento dell'accesso con indicazione necessaria del termine

3) Comunicazione di conclusione del procedimento:

- a) provvedimento di accoglimento (anche parziale) dell'istanza: indicazione delle modalità di esercizio del diritto (visione o estrazione copia) e comunicazione agli eventuali controinteressati della possibilità di ricorso (TAR, art. 25 legge n. 241 del 1990)
- b) provvedimento di diniego (autorità cui ricorrere: TAR, art. 25 legge n. 241 del 1990)
- c) provvedimento di differimento (autorità cui ricorrere: TAR, art. 25 legge n. 241 del 1990).